

V.G. RG 19108 /2018

TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE FALLIMENTARE

Il Giudice,

vista la proposta di ****

, di accordo di strutturazione dei debiti prevista dagli articoli 7, 8, 9, 10 e 12 della l. 3/2012;

visto il decreto in data 30.11.2018 con cui, rilevata la sussistenza delle condizioni di ammissibilità di cui agli artt. 7 – 9 l. 3/12, è stata fissata l'udienza ex art. 10 l. 3/12, e che dello stesso è stata data successiva comunicazione, unitamente al ricorso ed alla Relazione attestativa, a tutti i creditori a cura dell'O.C.C., con contestuale invito ad esprimere il proprio consenso sulla proposta entro il termine perentorio di dieci giorni prima dell'udienza;

rilevato che la proposta prevede, affianco al pagamento integrale del debito prededucibile nonché di alcuni debiti di natura privilegiata, il pagamento dei residui creditori privilegiati degradati e dei crediti chirografari, secondo percentuali e tempi di pagamento, così come di seguito descritti:

1. pagamento integrale delle spese in prededuazione per euro € 5.075,20 per il compenso dell'Organismo di Composizione della Crisi al lordo degli accessori di legge;
2. pagamento del credito ipotecario di Banco popolare soc. coop. per € 160.724,31 mediante acquisto da parte della sig.ra**** della quota dell'immobile in Via Lino Liviabella n. 99 mediante accollo della quota di mutuo ipotecario gravante sull'unità immobiliare;
3. pagamento integrale del creditore privilegiato Agenzia delle Entrate Riscossione di cui:
 - a) € 30.971,58 per IVA (artt. 2752-2778 n. 19 c.c.);
 - b) € 8.922,10 per Modello DM10 INPS (artt. 2753-2778 c.c.)
 - c) € 1.444,67 per rate premi INAIL (artt. 2754-2778 c.c.);
4. pagamento di altri crediti privilegiati secondo la percentuale del 40% pari agli importi di:
 - a) € 8.873,57 per**** (artt. 2751bis n 1 2777 c.2 c.c.);
 - b) € 6.149,56 per**** (artt. 2751bis n 1 2777 c.2 c.c.);
5. pagamento del creditore privilegiato Agenzia delle Entrate Riscossione secondo la percentuale del 30% per gli importi di:
 - a) € 11.249,09 per IRPEF e IRAP (artt. 2752 - 2778 n. 18) c.c.)
 - b) € 1.189,00 per Imposta di bollo e registro (artt. 2758 - 2778 n. 7 c.c.)
6. il pagamento dei creditori chirografari e di quota dei crediti privilegiati degradati nella percentuale del 10% per gli importi di:



- a) € 922,43 per**** quale quota credito privilegiato degradata (comprensivo di rivalutazione ed interessi);
- b) € 1.331,04 per**** quale quota credito privilegiato degradata (comprensivo di rivalutazione ed interessi);
- c) € 277,43 ed € 2.624,79 per Agenzia delle Entrate Riscossione per la quota del credito privilegiato degradata;
- d) € 557,20 per Banco popolare soc. quale saldo debitore C/C N. 22338****);
- e) € 70,07 per Compass banca s.p.a. quale residuo finanziamento n. 13981429 del 1.8.2014;
- f) € 979,15 per Agos Ducato quale residuo finanziamento n. 42945421/PA del 25/12/2010;
- g) € 403,70 per Condominio Via Liviabella per oneri condominiali 2013;
- h) € 685,15 per avv.ti Simone De Anna e Pietro Antonuccio quali spese di liti liquidate nei giudizi RG. Nn. 44692/13 e 44698/13;
- i) € 5.762,10 per Equitalia Servizi di Riscossione s.p.a.;

considerato che nel corso dell'udienza del 30.1.2019 l'Organismo di Composizione delle Crisi ha dato atto della comunicazione della proposta e della fissazione della suddetta udienza ai creditori ai fini dell'espressione del diritto di voto;

rilevato che entro il termine di legge, è stato espresso un solo voto negativo da parte di un creditore rappresentante ai fini del voto un credito chirografario per complessivi € 700,73;

rilevato che non possono computarsi i voti contrari dei creditori avv. Simone De Anna, **** , avv. Pietro Antonuccio e**** in quanto non sono stati espressi nei termini di cui all'art. 11 comma 1 L. n. 3/2012;

atteso che non può computarsi nemmeno il voto contrario trasmesso in data 18.1.2019 dall'amministratore del Condominio di Via Liabella, in quanto espresso senza previa votazione dei condomini;

considerato che non hanno espresso voto tutti i restanti creditori, inclusi i creditori privilegiati per la quota risultata incapiente e degradata in chirografo, rappresentanti ai fini del voto crediti chirografari per complessivi euro 136.129,68;

rilevato altresì che non hanno espresso voti i creditori privilegiati per i quali è stata prevista una quota di soddisfacimento pari al 40% e al 30% rappresentanti ai fini del voto per complessivi € 79.018,12;

tenuto conto del principio di cui all'art. 11, comma 1 L. n. 3/2012 secondo cui si ritengono consenzienti i creditori che non abbiano manifestato espresso dissenso – è risultato quanto segue:

- (i) voti favorevoli da parte dei creditori chirografari, inclusa la quota incapiente dei creditori privilegiati, per complessivi € 135.428,95;
- (ii) voti favorevoli da parte dei creditori privilegiati soddisfatti nella percentuale del 30% e del 40% per complessivi € 79.018,12;
- (iii) voti contrari da parte dei creditori chirografari pari ad € 700,73;



rilevato che è stata trasmessa a tutti i creditori la relazione sui consensi espressi e sul raggiungimento della percentuale di cui all'articolo 11 comma 2, l. 3/2012 con la proposta di accordo e che nei dieci giorni successivi non sono pervenute osservazioni da parte dei creditori;

considerato che l'accordo è stato approvato da una percentuale superiore al 60% dei creditori aventi diritto al voto e precisamente nella percentuale del 99,43%;

considerato che non sono insorte contestazioni, neanche in relazione all'effettivo ammontare dei crediti, come anche relativamente alla loro graduazione;

considerato che l'organismo di composizione delle crisi, ha trasmesso l'attestazione definitiva sulla fattibilità del piano,

P. Q. M.

omologa la proposta di accordo per il sovraindebitamento depositata da ****

**** nato a**** ;

dispone che del presente decreto sia data pubblicità mediante pubblicazione sul sito del Tribunale di Roma. rammenta, ai sensi dell'art. 12 l. n.3/2012, che l'accordo omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità di cui all'articolo 10, comma 2. I creditori con causa o titolo posteriore non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto del piano.

Si comunichi all'istante ed al professionista con funzioni di O.C.C..

Roma 20/02/2019

Il Giudice

Dott. Angela Coluccio

